

***Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri***

**IL DIRETTORE DELL’AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

**Dispone**

*1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 concernente “Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione”.*

1.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

*a) nel titolo del provvedimento sono eliminate le parole “, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione”*

*b) al punto 1.3 è sostituito dal seguente:*

*“1.3 I Registratori Telematici, ove ne ricorrano i presupposti, possono essere utilizzati come Registratori di cassa di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e all’art. 12, comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, con l’osservanza della relativa disciplina.”*

*c) il punto 1.9 è sostituito dal seguente:*

*“1.9 Tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verificaione*

periodica e dismissione sono comunicate telematicamente dal Registratore Telematico al sistema dell’Agenzia delle entrate, producendo un dinamico e automatico censimento degli apparecchi conformi alle prescrizioni di norma e della loro operatività. Le informazioni acquisite telematicamente dall’Agenzia delle entrate sono messe a disposizione del contribuente, titolare dell’apparecchio o di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 appositamente delegato dal contribuente stesso, mediante apposita area dedicata e riservata presente sul sito web dell’Agenzia e costituiscono il libretto di dotazione informatico del Registratore. Il conferimento/revoca della delega è effettuato con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018.”

*d) Dopo il punto 1.10 è aggiunto il seguente:*

“1.11 La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate e usabile anche su dispositivi mobili. Mediante tale procedura è possibile generare il documento commerciale di cui al decreto ministeriale del 7 dicembre 2016.

*e) il paragrafo n. 2 è eliminato*

*f) il punto 3.1 è sostituito dal seguente:*

“3.1 I soggetti passivi di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 memorizzano i dati dei corrispettivi giornalieri mediante l’uso del Registratore Telematico di cui al punto 1, con l’osservanza delle regole e delle tempistiche riportate nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.”

## MOTIVAZIONI

L'articolo 17 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 ha modificato l'articolo 2 del decreto Legislativo 5 agosto 2015, trasformando da opzionale in obbligatoria l'adozione del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte di tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In particolare, tale obbligo decorre dal 1° luglio 2019 per gli operatori IVA che hanno avuto, nell'anno precedente al 2019, un volume d'affari complessivo superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per tutta la restante parte dei soggetti sopra citati.

L'articolo 2, commi 3 e 4, del citato decreto Legislativo n. 127/2015 stabiliscono, rispettivamente, che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica devono essere effettuati mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati dei corrispettivi e che le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti siano definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Al riguardo, il provvedimento citato è stato emanato il 28 ottobre 2016 e, pertanto, si rende necessario adeguare il suo contenuto rispetto alle modifiche normative introdotte dall'articolo 17 del decreto legge n. 119/2018, eliminando – in particolare – le disposizioni riferite all'esercizio dell'opzione per adottare il processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Inoltre, viene previsto che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate e usabile anche su dispositivi mobili.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

*a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:*

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

- Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

*b) Normativa di riferimento:*

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- Legge 26 gennaio 1983, n. 18;
- Decreto del Ministro delle Finanze del 23 marzo 1983;
- Legge 30 dicembre 1991 n. 413;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003;
- Decreto Ministeriale 17 giugno 2014;
- Legge 11 marzo 2014, n. 23 (art. 9, comma 1, lettera g);
- Decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127;
- Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;
- Decreto legge del 23 ottobre 2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 18 aprile 2019

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA

Antonino Maggiore

*Firmato digitalmente*